



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE - MINORI
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
UDIENZA DEL 24.03.2026

visto l'art. 127 cpc il quale consente a decorrere dall'1.1.2023 la trattazione delle cause pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero mediante il deposito di note di trattazione scritta secondo le modalità indicate negli artt. 127 bis e ter cpc;

considerato che la Corte non è dotata di strumenti informatici adeguati per lo svolgimento delle cause mediante collegamenti audiovisivi; che le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite mediante il deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art 127 ter cpc il quale così recita:

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa l'udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

DISPONE

la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 24 marzo 2026 mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta

Assegna

termine perentorio fino al **24 marzo 2026** per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Avverte

-il mancato deposito di note scritte comporterà l'assegnazione di un nuovo termine e il mancato deposito delle note di trattazione nel nuovo termine determinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo;

-entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta il collegio provvederà al deposito telematico del provvedimento reso fuori udienza con il quale decide le istanze e le richieste delle parti ed assume, ove necessario, i provvedimenti per la prosecuzione della causa; il provvedimento sarà comunicato tempestivamente ai difensori (dal giorno della comunicazione a mezzo pec del provvedimento di assegnazione della causa a sentenza inizieranno a decorrere i termini di cui all'art. 190 c.p.c.)

-l'udienza per il giuramento del CTU è sostituita dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico di giuramento *di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate* sottoscritta dal CTU con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza entro le ore 12.00;

Avvisa

che ciascuna delle parti che potrà presentare istanza "motivata" di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Manda alla cancelleria:

per la comunicazione del presente decreto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Crotona, Paola, Castrovillari e Vibo Valentia;

per la pubblicazione sul sito web della Corte;

per la comunicazione alle parti ed ai consulenti tecnici; per l'inserimento in ciascun fascicolo telematico.

Catanzaro, 9/03/2026

Il Presidente della Corte di Appello
Dott.ssa Concettina Epifanio



CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
depositato in Cancelleria
il 10/3/2026
IL CANCELLIERE

Assistente giudiziario
Dott.ssa Valentina DUBINI

